

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1257 del 21 maggio 2018

Revoca parziale del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/2446 del 23/03/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **SOCIETÀ AGRICOLA I MONTI S.S. DI MARCHESI ANGELO** ed acquisita con protocollo CR-52912-2015 del 04/11/2015.

Richiamati:

- il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2016/2446 del 23/03/2016 avente ad oggetto *"Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da SOCIETÀ AGRICOLA I MONTI S.S. protocollo CR-52912-2015 del 04/11/2015. Concessione del contributo"* con il quale è stato concesso un contributo pari ad **€ 341.255,34**;
- il proprio decreto di liquidazione protocollo DCR/2017/2629 del 25/09/2017, con il quale è stato erogato un contributo pari ad € 62.102,41;
- il proprio decreto di liquidazione protocollo DCR/2017/3547 del 19/12/2017, con il quale è stato erogato un contributo pari ad € 75.691,57;

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", richiesta di variante progettuale;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha avviato l'istruttoria della documentazione relativa alla variante;
- che nell'esercizio dell'attività istruttoria sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta dal verbale conservato agli atti del Responsabile del Procedimento (R.U.P.);
- che pertanto si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi, ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi, la revoca parziale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella

“Scheda Riepilogativa” all’interno della tabella intestata “*Proposta di delibera*”, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- vista e valutata la documentazione di variante presentata il 22/01/2017 che si riporta di seguito:
“Trattasi di variante non sostanziale riconducibile al punto V.5 del paragrafo n.2 dell’Allegato 2 del D.G.R. 687/2011 ovvero “interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle NTC-2008”. Nello specifico si tratta di piccole modifiche alle partizioni interne per la realizzazione di alcuni locali di servizio oltre a modifiche alle bucatore esterne su murature di tamponamento. I carichi ed i sovraccarichi agenti non sono variati né sugli impalcati né in fondazione pertanto la variante non è sostanziale e non richiede alcun calcolo di dettaglio.”

quest’ultima non recepita in quanto:

- Il progetto di variante presentato non appare congruo alla destinazione d’uso dell’immobile: la caratterizzazione dei prospetti e delle aperture e la realizzazione di un secondo servizio igienico, di un disimpegno e di un altro locale non rispecchiano la destinazione d’uso magazzino e sono in parziale difformità con lo stato degli immobili prima della demolizione.
- La dimensione dell’unico accesso, una porta pedonale larga 90 cm, non consente di riconoscere una razionale funzionalità della porzione di immobile coerente con la ripresa dell’attività produttiva dell’impresa agricola.
- Il numero e la dimensione delle aperture, la caratterizzazione dei prospetti e la netta divisione delle due porzioni di immobile sembrano più coerenti con l’uso abitativo che con l’uso produttivo.

In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell’agricoltura moderna.

SI PROPONE:

- di non ammettere a contributo la variante presentata;
- la revoca parziale del contributo come previsto anche da art. 22 comma 3 punto 11 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- il ricalcolo del contributo concesso con il decreto n°2446 del 23/08/2016.

SI PROPONE pertanto:

- 1) LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n.2 (id. Sfinge n.2) e n.3 (id. Sfinge n.3) PER LA RICOSTRUZIONE DELL’IMMOBILE n.1 (id. Sfinge n.1) CON PARZIALE REVOCA** di quanto ammesso con il decreto di concessione n°2446 del 23/08/2016, per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l’importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi. Come da art. 22 comma 3 punto 11 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

La variante progettuale determina la non veridicità dell’attestazione di destinazione d’uso di alcuni locali a magazzino/deposito, determinando irregolarità con conseguente revoca parziale del contributo, come previsto anche da art. 22 comma 3 punto 6, punto 10 e punto 11 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

“Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

[...]

11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza.”

Le modifiche riscontrate rispetto all'intervento concesso, descritte in precedenza, non comportano un aumento del contributo, ma non possono essere ammesse in quanto non superano la valutazione di congruità tecnico-economica.

In particolare, relativamente alla porzione Nord adibita a magazzino/deposito di superficie pari a 85,41 m², la realizzazione di:

- due finestre sul lato Est, due sul lato Ovest e tre sul lato Nord al piano terra;
- due finestre sul lato Est, due sul lato Ovest e quattro sul lato Nord al primo piano;
- un unico ingresso pedonale sul lato Nord di 0,90 m in sostituzione ai due ingressi da 2,00 m previsti nella configurazione valutata e concessa;

discorda sia con il progetto concesso sia con la destinazione d'uso esclusivamente produttiva dell'immobile. Per tali motivazioni, si propone la revoca del contributo concesso per il piano terra e il primo piano della porzione Nord adibita a magazzino/deposito per un totale di 171,60 m².

LA PROPOSTA È DI REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N°2446 del 23/08/2016 (IMPORTO CONCESSO DA DECRETO € 341.255,34 AL NETTO DI IVA).

IL CONTRIBUTO CONCESSO VIENE RIDETERMINATO ED È PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA PARI A EURO 237.479,59 DI CUI € 137.793,98 AL NETTO DI IVA GIÀ EROGATI.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione della variante, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al

presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- che tuttavia, da ulteriori approfondimenti istruttori, si procede alla rivalutazione della proposta di revoca, calcolando la superficie in anomalia rispetto alla superficie ammessa con Decreto di Concessione n° 2446 del 23/08/2016 e non rispetto alla superficie totale ricostruita;

Vista la “Scheda Riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell’art. 22 dell’Ord. 57/2012;

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all’importo di **€ 328.936,02 al netto di IVA**;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di **revocare parzialmente**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **SOCIETÀ AGRICOLA I MONTI S.S. DI MARCHESI ANGELO**, avente sede legale a Ravarino (MO), via Rugginenta 2107/B, CAP 41017, C.F. e P. IVA 03417980368, il contributo precedentemente concesso per un importo pari ad **€ 12.319,32**;
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari ad **€ 328.936,02 al netto di IVA** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell’“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’importo pari ad **€ 12.319,32** torna nella disponibilità del fondo di cui all’art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di esame della documentazione prodotta volontariamente, contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni”;
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;
7. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 “Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e

le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”;

8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
9. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
10. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
11. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
12. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
13. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-52912-2015 del 04/11/2015_SOCIETÀ AGRICOLA I MONTI S.S. DI MARCHESI ANGELO – Variante Progettuale

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) ante - post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO
n° 1	Ravarino (MO)	//	//	//	Ante: 0,00 Post: 564,36	€ 0,00	€ 392.165,10
n° 2	Ravarino (MO)	2	75 sub 2	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	Ante: 400,35 Post: 0,00	€ 0,00	
n° 3	Ravarino (MO)	2	75 sub 3	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	Ante: 137,48 Post: 0,00	€ 0,00	

TABELLA Riepilogo degli interventi concessi con Decreto di Concessione n° 2446 del 23/08/2016

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n° 1 ricostruzione da n° 2 e n° 3	Ante: 0,00 Post: 407,46	Ricovero mezzi/magazzino Ricostruzione	//	//	€ 341.255,34	€ 341.255,34
n° 2	Ante: 269,98 Post: 0,00	Ricovero mezzi/magazzino Demolizione	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	€ 262.982,10	//	
n° 3	Ante: 137,48 Post: 0,00	Ricovero mezzi/magazzino Demolizione	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	€ 130.183,00	//	
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA						€ 341.255,34

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti a seguito di variante progettuale

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n° 1 ricostruzione da n° 2 e n° 3	Ante: 0,00 Post: 392,76	Ricovero mezzi/magazzino Ricostruzione	//	//	€ 328.936,02	€ 328.936,02
n° 2	Ante: 269,98 Post: 0,00	Ricovero mezzi/magazzino Demolizione	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	€ 252.524,55	//	
n° 3	Ante: 137,48 Post: 0,00	Ricovero mezzi/magazzino Demolizione	TAB. B – lettera C) livello operativo “E2”	€ 125.483,39	//	
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA						€ 328.936,02

PROPOSTA DI DELIBERA:

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- vista e valutata la documentazione di variante presentata il 22/01/2017 che si riporta di seguito:
“Trattasi di variante non sostanziale riconducibile al punto V.5 del paragrafo n.2 dell’Allegato 2 del D.G.R. 687/2011 ovvero “interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle NTC-2008”. Nello specifico si tratta di piccole modifiche alle partizioni interne per la realizzazione di alcuni locali di servizio oltre a modifiche alle bucature esterne su murature di tamponamento. I carichi ed i sovraccarichi agenti non sono variati né sugli impalcati né in fondazione pertanto la variante non è sostanziale e non richiede alcun calcolo di dettaglio.”

e non recepite in quanto:

- Il progetto di variante presentato non appare congruo alla destinazione d’uso dell’immobile: la caratterizzazione dei prospetti e delle aperture e la realizzazione di un secondo servizio igienico, di un disimpegno e di un altro locale non rispecchiano la destinazione d’uso magazzino e sono in parziale difformità con lo stato degli immobili prima della demolizione.
- La dimensione dell’unico accesso, una porta pedonale larga 90 cm, non consente di riconoscere una razionale funzionalità della porzione di immobile coerente con la ripresa dell’attività produttiva dell’impresa agricola.
- Il numero e la dimensione delle aperture, la caratterizzazione dei prospetti e la netta divisione delle due porzioni di immobile sembrano più coerenti con l’uso abitativo che con l’uso produttivo.

In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell’agricoltura moderna.

- viste le osservazioni presentate dal richiedente in risposta al preavviso di revoca;

quest’ultime non recepite in quanto:

- le osservazioni presentate non forniscono ulteriori elementi istruttori rispetto a quelli già valutati e approvati dal Nucleo di Valutazione in data 06/03/2018. Non superano comunque le criticità già espresse nel precedente fascicolo istruttorio.

Tuttavia, da ulteriori approfondimenti istruttori, si procede alla rivalutazione della proposta di revoca, calcolando la superficie in anomalia rispetto alla superficie ammessa con Decreto di Concessione n° 2446 del 23/08/2016 e non rispetto alla superficie totale ricostruita.

Rispetto ai 407, 46 m² con destinazione d’uso deposito/magazzino ammessi, a seguito di variante progettuale ne verranno realizzati 392,76 m² (564,36 - 85,80 - 85,80). La superficie in anomalia, oggetto della proposta di revoca parziale, è la differenza tra 407,46 m² e 392,76 m².

Il contributo viene quindi ridotto al 96,39%, ovvero il rapporto percentuale tra la superficie ammessa a seguito di variante progettuale e la superficie ammessa da Decreto di Concessione n° 2446 del 23/08/2016.

SI PROPONE:

- di non ammettere a contributo la variante presentata;
- la conferma della revoca parziale del contributo come previsto anche da art. 22 comma 3 punto 11 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;

- la modifica di proposta di revoca parziale del contributo comunicata in data 29/03/2018;
- il ricalcolo del contributo concesso con il decreto n°2446 del 23/08/2016.

SI PROPONE pertanto:

2) LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n.2 (id. Sfinge n.2) e n.3 (id. Sfinge n.3) PER LA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE n.1 (id. Sfinge n.1) CON PARZIALE REVOCA di quanto ammesso con il decreto di concessione n°2446 del 23/08/2016, per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi. Come da art. 22 comma 3 punto 11 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

La variante progettuale determina la non veridicità dell'attestazione di destinazione d'uso di alcuni locali a magazzino/deposito, determinando irregolarità con conseguente revoca parziale del contributo, come previsto anche da art. 22 comma 3 punto 6, punto 10 e punto 11 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

[...]

11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza."

Le modifiche riscontrate rispetto all'intervento concesso, descritte in precedenza, non comportano un aumento del contributo, ma non possono essere ammesse in quanto non superano la valutazione di congruità tecnico-economica.

In particolare, relativamente alla porzione Nord adibita a magazzino/deposito di superficie pari a 85,41 m², la realizzazione di:

- due finestre sul lato Est, due sul lato Ovest e tre sul lato Nord al piano terra;
- due finestre sul lato Est, due sul lato Ovest e quattro sul lato Nord al primo piano;
- un unico ingresso pedonale sul lato Nord di 0,90 m in sostituzione ai due ingressi da 2,00 m previsti nella configurazione valutata e concessa;

discorda sia con il progetto concesso sia con la destinazione d'uso esclusivamente produttiva dell'immobile. Per tali motivazioni, si propone la revoca del contributo concesso per il piano terra e il primo piano della porzione Nord adibita a magazzino/deposito per un totale di 171,60 m².

LA PROPOSTA È DI REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N°2446 del 23/08/2016 (IMPORTO CONCESSO DA DECRETO € 341.255,34 AL NETTO DI IVA).

IL CONTRIBUTO CONCESSO VIENE RIDETERMINATO ED È PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA PARI A € 328.936,02 DI CUI € 137.793,98 AL NETTO DI IVA GIÀ EROGATI.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
SOCIETÀ AGRICOLA I MONTI S.S. DI MARCHESI ANGELO									
ANAGRAFICA									
TIPO	impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	Marchesi Angelo		MRCNGL55H08F257J		RICHIESTA DI CONTRIBUTO FASCICOLO ISTRUTTORIO		CR-52912-2015		04/11/2015
SEDE LEGALE	via Rugginenta, n. 2107/8		Ravarino		MO		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Muzza Nord - Località Stuffione		Ravarino		MO		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE FISCALE/P.IVA	03417980368				CUP		E22F16000270001		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABLITATIVO		ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.21				AIA				
	coltivazione di uva				DURC rilasciato il		19/02/2018	DURC-2405-2018	19/02/2018
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI RAMI-RAVARINO				REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA				
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-11701-2018	05/04/2018	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		3		
					IVA		IVA DETRAIBILE		
QUADRO RIEPILOGATIVO									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO		ASSICURAZIONE		CONTRIBUTO CONCESSO				
IMMOBILI	€ 328.936,02		€ 0,00		€ 328.936,02				
TOTALE	€ 328.936,02		€ 0,00		€ 328.936,02				
DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO									
IMMOBILI									
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE					
A. Costi per opere strutturali	€ 232.817,30	€ 224.412,60	€ 8.404,70						
di cui opere edili	€ 228.177,39	€ 219.940,19	€ 8.237,20	(*1)					
di cui opere impiantistiche	€ 4.639,91	€ 4.472,41	€ 167,50	(*2)					
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
C. Finiture	€ 69.323,92	€ 66.821,33	€ 2.502,59						
di cui opere edili	€ 62.517,32	€ 60.260,44	€ 2.256,88	(*3)					
di cui opere impiantistiche	€ 6.806,60	€ 6.560,88	€ 245,72	(*4)					
sub totale	€ 302.141,22	€ 291.233,92	€ 10.907,30						
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 30.214,12	€ 29.123,39	€ 1.090,73	(*5)					
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.168,96	€ 231,04	(*6)					
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 2.500,00	€ 2.409,75	€ 90,25	(*7)					
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 341.255,34	€ 328.936,02	€ 12.319,32						
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)	€ 378.007,94								
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO					€ 328.936,02		
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 328.936,02	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo							
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE				
	NUM. ORD.	CODICE							
(*1)	//	//	€ 228.177,39	€ 8.237,20	Importo riproportionato a seguito di revoca parziale				
			SUB TOTALE	€ 8.237,20					
(*2)	//	//	€ 4.639,91	€ 167,50	Importo riproportionato a seguito di revoca parziale				
			SUB TOTALE	€ 167,50					
(*3)	//	//	€ 62.517,32	€ 2.256,88	Importo riproportionato a seguito di revoca parziale				
			SUB TOTALE	€ 2.256,88					
(*4)	//	//	€ 6.806,60	€ 245,72	Importo riproportionato a seguito di revoca parziale				
			SUB TOTALE	€ 245,72					
(*5)	//	//	€ 30.214,12	€ 1.090,73	Importo riproportionato a seguito di revoca parziale				
			SUB TOTALE	€ 1.090,73					
(*6)	//	//	€ 6.400,00	€ 231,04	Importo riproportionato a seguito di revoca parziale				
			SUB TOTALE	€ 231,04					
(*7)	//	//	€ 2.500,00	€ 90,25	Importo riproportionato a seguito di revoca parziale				
			SUB TOTALE	€ 90,25					
			TOTALE	€ 12.319,32					
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI									
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO				
IMMOBILE 1	€ 378.007,94	€ 328.936,02	€ 0,00	€ 328.936,02	€ 328.936,02				
TOTALE	€ 378.007,94	€ 328.936,02	€ 0,00	€ 328.936,02	€ 328.936,02				
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 328.936,02				